

MERKABA Consulting S.r.l.

Società Unipersonale

Dott. Franco Cremonesi
Dott.ssa Daniela Giuliani

Dott.ssa Amanda D'Onofrio
Dott.ssa Carmen Tutone

Ai gentili Clienti
Loro sedi

Melzo, 24/11/2016

CIRCOLARE INFORMATIVA

OGGETTO: LA FINANZIARIA 2017 (BOZZA)

Dopo l'approvazione da parte del Governo, è recentemente approvato alla Camera il DDL della c.d. "Legge di bilancio 2017" contenente una serie di novità di natura fiscale, in vigore generalmente dal 2017, di seguito esaminate. Il testo, che si compone di 105 articoli, inizia ora l'iter parlamentare in vista dell'approvazione definitiva, **durante il quale potrà subire modifiche e/o integrazioni.**

Con la presente circolare si riepilogano le principali novità fiscali previste dal disegno di legge. Sarà nostra cura inviarvi ulteriori aggiornamenti in merito non appena il Parlamento avrà approvato il testo definitivo.

DISPOSIZIONI PER LE PERSONE FISICHE NON ESERCENTI ATTIVITA' D'IMPRESA.

PROROGA CON MODIFICA DELLE DETRAZIONI PER RISTRUTTURAZIONI E RISPARMIO ENERGETICO

COME CAMBIANO I BONUS PER RISTRUTTURAZIONI E RISPARMIO ENERGETICO	
Ristrutturazione edilizia (art. 16-bis Tuir)	Proroga al 31.12.2017 della detrazione irpef con "maggiorazione" al 50% e limite di spesa a € 96.000
Riqualificazione energetica	Proroga al 31.12.2017 della detrazione irpef del 65% per interventi di riqualificazione energetica. In base di quanto attualmente previsto dalla bozza del DDL di bilancio per il 2017 non verrà prorogata la detrazione per le spese di installazione, messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento o produzione di acqua calda introdotta dalla legge di stabilità 2016.
Riqualificazione energetica riguardante i condomini	Proroga al 31.12.2021 della detrazione irpef per interventi di riqualificazione energetica riguardanti i condomini con possibilità di aumentare la detrazione al 70% o 75% per certi tipi di interventi. Nello specifico: - la detrazione viene maggiorata al 70% (sempre fino al 31.12.2021), se gli interventi di riqualificazione energetica interessano anche l'involucro edilizio con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda; - la detrazione viene maggiorata al 75% (sempre fino al 31.12.2021), se gli interventi puntano a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e raggiungono almeno la qualità media prevista dal Dm Sviluppo economico del 26 giugno 2015; - spesa massima agevolabile per tutti i lavori è DI € 40.000 per unità immobiliare; - per coloro che sfruttano la detrazione maggiorata (al 70% o 75%) è prevista la possibilità di "cedere" il bonus fiscale senza limiti reddituali o soggettivi dei condomini ai fornitori che hanno effettuato gli interventi sia ad altri soggetti privati (escluse banche e intermediari finanziari). E' prevista, inoltre, l'opportunità, per questi ultimi cessionari, di effettuare una successiva cessione del credito a terzi. Al contrario per coloro che fruiscono della detrazione "normale" al 65% è confermata fino al 31.12.2017 la possibilità di cedere il bonus ai fornitori come già previsto nel 2016 ed esposto in precedenza.

MERKABA Consulting S.r.l. Società Unipersonale
Soggetta a direzione e coordinamento di WM Immobiliare S.r.l.

20066 MELZO (MILANO) - VIA MAZZINI, 18
CAPITALE SOCIALE € 100.000,00 i.v.
N. ISCRIZIONE REG. IMPRESE DI MILANO - C.F. e P.IVA 03547960967
TEL. 0295736161 FAX 0295739603
www.merkabasrl.it - segreteria@merkabasrl.it

MERKABA Consulting S.r.l.

Società Unipersonale

Dott. Franco Cremonesi
Dott.ssa Daniela Giuliani

Dott.ssa Amanda D'Onofrio
Dott.ssa Carmen Tutone

TERRENI E PARTECIPAZIONI: si riapre la rivalutazione

Riproposta la possibilità di rideterminare il costo d'acquisto di:

- **terreni** edificabili e agricoli posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi;
- **partecipazioni** non quotate in mercati regolamentati, possedute a titolo di proprietà e usufrutto;

alla data dell'1.1.2017, non in regime d'impresa, da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché di enti non commerciali.

È fissato al **30.6.2017** il **termine** entro il quale provvedere alla **redazione** ed all'**asseverazione della perizia** di stima, nonché al **versamento dell'imposta sostitutiva**, pari all'8%.

DETRAZIONI PER REDDITI DI PENSIONE

E' disposto l'aumento delle detrazioni Irpef sui redditi di pensione: **€ 1.880** (in luogo di € 1.783), se il reddito complessivo **non supera € 8.000** (in luogo di € 7.750) per giungere proporzionalmente ad **€ 1.297** (in luogo di € 1.255), se il reddito complessivo è superiore a € 15.000 ma non a € 55.000.

DETRAZIONE SPESE FREQUENZA SCOLASTICA

Viene innalzato il limite per la detrazione del 19% delle spese per la frequenza di scuole dell'infanzia, scuola primaria e secondaria come segue:

ANNO	IMPORTO MASSIMO DETRAIBILE
2015	€ 400
2016	€ 640
2017	€ 750
2018	€ 800

PREMIO NASCITE

È riconosciuto **dal 2017** un premio alla nascita/adozione di un minore pari a **€ 800**. Tale importo verrà corrisposto dall'INPS, su richiesta della futura madre, in un'unica soluzione, al compimento del settimo mese di gravidanza/atto dell'adozione.

BUONO NIDO

Con riferimento ai **nati dall'1.1.2016** è riconosciuto, per il pagamento delle rette dell'asilo nido pubblico/privato, **un buono di € 1.000** a base annua e parametrato a 11 mensilità.

Il buono è corrisposto dall'INPS (dal 2017) al genitore richiedente, previa presentazione di idonea documentazione che dimostri l'iscrizione a strutture pubbliche o private.

MERKABA Consulting S.r.l. Società Unipersonale
Soggetta a direzione e coordinamento di WM Immobiliare S.r.l.

20066 MELZO (MILANO) – VIA MAZZINI, 18
CAPITALE SOCIALE € 100.000,00 i.v.

N. ISCRIZIONE REG. IMPRESE DI MILANO – C.F. e P.IVA 03547960967
TEL. 0295736161 FAX 0295739603

www.merkabasrl.it - segreteria@merkabasrl.it

MERKABA Consulting S.r.l.

Società Unipersonale

Dott. Franco Cremonesi
Dott.ssa Daniela Giuliani

Dott.ssa Amanda D'Onofrio
Dott.ssa Carmen Tutone

CANONE RAI

Scende da 100 € a 90 € il canone di abbonamento alla televisione a partire dagli abbonamenti 2017.

DISPOSIZIONI PER SOCIETÀ, IMPRESE, PROFESSIONISTI

SPESOMETRO TRIMESTRALE E LIQUIDAZIONI IVA TELEMATICHE

A decorrere dal 2017 sono previste alcune novità in materia di adempimenti IVA, introdotte dal Legislatore per il recupero dell'evasione. Le nuove misure, contenute nel DL n. 193/2016, c.d. "Collegato alla Finanziaria 2017", sono rappresentate:

- 1) dalla modifica, da annuale a **trimestrale**, della **periodicità di invio dello spesometro**;
- 2) dall'introduzione **dell'obbligo trimestrale di invio dei dati relativi alle liquidazioni IVA Periodiche**.

Il contribuente sarà informato dall'Agenzia delle Entrate della (in)coerenza tra quanto desumibile dai dati relativi allo spesometro, alla comunicazione trimestrale delle liquidazioni periodiche e dai relativi versamenti. Per i costi sostenuti per l'adeguamento tecnologico collegato al rispetto dei predetti obblighi, ai soggetti in attività nel 2017 che, nell'anno precedente a quello di sostenimento di tali costi hanno realizzato un volume d'affari pari o inferiore a € 50.000, è riconosciuto un credito d'imposta pari a € 100.

Va evidenziato che, a fronte dei predetti nuovi obblighi, **dal 2017 sono soppressi**:

- A) la comunicazione dei dati relativi ai contratti di leasing e di locazione/noleggio;
- B) i modd. Intra degli acquisti e delle prestazioni di servizi ricevute;
- C) a partire dalle comunicazioni relative al periodo d'imposta in corso al 31.12.2017 è altresì soppressa la comunicazione "black list".

Inoltre, sempre **dal 2017**:

- non è più prevista la presentazione della Comunicazione Dati IVA;
- la Dichiarazione Annuale IVA può essere presentata esclusivamente in forma autonoma.

Tale previsione opera già con riferimento al mod. IVA 2017, da presentare entro il 28.2.2017.

A decorrere **dal 2018** il termine di presentazione è fissato al 30.4 (per il mod. IVA 2018, entro il 30.4.2018).

Nuovi adempimenti	• Invio trimestrale dati liquidazioni IVA periodiche • Invio trimestrale spesometro
Altre novità	• Obbligo dichiarazione IVA in forma autonoma • Invio dichiarazione IVA entro il 30.4 (dal mod. IVA 2018)
Adempimenti soppressi	• Comunicazione dati contratti leasing / locazione / noleggio • Modd. Intra acquisti / prestazioni ricevute • Comunicazione "black list" • Comunicazione dati IVA

MERKABA Consulting S.r.l. Società Unipersonale
Soggetta a direzione e coordinamento di WM Immobiliare S.r.l.

20066 MELZO (MILANO) – VIA MAZZINI, 18
CAPITALE SOCIALE € 100.000,00 i.v.
N. ISCRIZIONE REG. IMPRESE DI MILANO – C.F. e P.IVA 03547960967
TEL. 0295736161 FAX 0295739603
www.merkabasrl.it - segreteria@merkabasrl.it

MERKABA Consulting S.r.l.

Società Unipersonale

Dott. Franco Cremonesi
Dott.ssa Daniela Giuliani

Dott.ssa Amanda D'Onofrio
Dott.ssa Carmen Tutone

SANZIONI

In caso di **omesso/errato invio** dei dati delle fatture è prevista l'applicazione della **sanzione di € 25 per fattura**, con un massimo di € 25.000. (Non opera il cumulo giuridico di cui all'art. 12, D.Lgs. n. 472/97.)

È auspicabile che, in sede di conversione, il regime sanzionatorio venga rivisto, considerata l'eccessiva onerosità dello stesso (per lo spesometro annuale è prevista la sanzione da € 250 a € 2.000).

Invio trimestrale delle Liquidazioni IVA

Dal 2017 è previsto l'invio trimestrale dei dati delle liquidazioni periodiche IVA (mensili/trimestrali).

L'introduzione del nuovo obbligo, come evidenziato nella citata Relazione:

- ha la finalità *“di contrastare il fenomeno della cosiddetta «evasione da riscossione» nonché di adeguare la normativa interna ai livelli europei nell'ambito dell'imposta sul valore aggiunto”*;
- consegue alle valutazioni espresse dal Fondo monetario internazionale e dall'OCSE in relazione al fatto che attualmente, poiché l'ordinamento tributario italiano prevede la presentazione della “sola” Dichiarazione Annuale IVA, *“lo scarto temporale esistente tra la compilazione [di quest'ultima] e i pagamenti contribuisce a rendere debole e poco efficace l'attività di riscossione”*.

Il nuovo adempimento consente dunque il **“monitoraggio, nel corso dell'anno, dell'entità del credito e del pagamento del debito IVA di ciascun soggetto passivo”**.

La comunicazione va effettuata anche per le liquidazioni periodiche con **saldo a credito**.

La stessa dovrebbe riguardare anche le liquidazioni con **saldo a zero** (si pensi, ad esempio, alla liquidazione di un agricoltore in regime speciale ex art. 34, DPR n. 633/72).

SOGGETTI ESONERATI

Sono espressamente **esonerati** dall'obbligo in esame i soggetti **non tenuti**:

- alla **presentazione della Dichiarazione IVA annuale** (ad esempio, soggetti che hanno registrato esclusivamente operazioni esenti, produttori agricoli in regime speciale ex art. 34, comma 6, DPR n. 633/72);
- all'effettuazione delle **liquidazioni IVA periodiche** (ad esempio, soggetti minimi/forfetari, soggetti che non hanno effettuato operazioni attive/passive e non hanno un credito d'imposta da riportare al periodo successivo, soggetti che hanno effettuato esclusivamente operazioni esenti e non hanno optato per la dispensa dagli adempimenti ex art. 36-bis, DPR n. 633/72).

Modalità di presentazione

La presentazione va effettuata in modalità telematica **entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo** ad ogni trimestre.

MERKABA Consulting S.r.l.

Società Unipersonale

Dott. Franco Cremonesi
Dott.ssa Daniela Giuliani

Dott.ssa Amanda D'Onofrio
Dott.ssa Carmen Tutone

In presenza di più attività gestite con **contabilità separata** ex art. 36, DPR n. 633/72 va inviata un'unica comunicazione riepilogativa.

Le modalità di invio e le informazioni da comunicare saranno definite dall'Agenzia delle Entrate con uno specifico Provvedimento.

La nuova comunicazione non influisce sui **termini di versamento dell'IVA** risultante dalle liquidazioni che pertanto, come evidenziato nella citata Relazione, **rimangono fissati al giorno 16 del mese/trimestre successivo** a quello di riferimento.

SANZIONI

L'omessa/errata comunicazione in esame è punita con la **sanzione da € 5.000 a € 50.000**. Anche tale regime sanzionatorio risulta essere eccessivamente oneroso.

L'INCROCIO DEI DATI DA PARTE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Come accennato, l'Agenzia delle Entrate provvederà ad **incrociare i dati della comunicazione trimestrale delle liquidazioni con quelli dello spesometro, nonché con i versamenti IVA effettuati**. **Le risultanze di tale incrocio saranno messe a disposizione del contribuente/intermediario abilitato.**

Qualora dal controllo effettuato emerga un risultato diverso rispetto a quanto riportato nella comunicazione, l'Agenzia informerà il contribuente che potrà:

- **fornire i necessari chiarimenti** o segnalare dati/elementi non considerati o valutati erroneamente dall'Agenzia;
- **versare le somme dovute**, beneficiando della riduzione delle sanzioni previste in sede di **ravvedimento operoso**.

L'Agenzia può verificare, tramite i **controlli automatizzati**, la **tempestività dei versamenti** effettuati con le modalità di cui all'art. 54-bis, comma 2-bis, DPR n. 633/72, a prescindere dalle condizioni previste, ossia di **"pericolo per la riscossione"**.

Di seguito si riporta la tabella proposta nella citata Relazione nella quale sono evidenziati i termini di effettuazione dei predetti adempimenti nonché delle operazioni di incrocio da parte dell'Agenzia e della disponibilità, in capo al contribuente, delle relative risultanze (i termini non tengono conto né del differimento qualora cadano di sabato/giorno festivo né della "Proroga di Ferragosto").

MERKABA Consulting S.r.l.

Società Unipersonale

Dott. Franco Cremonesi
Dott.ssa Daniela Giuliani

Dott.ssa Amanda D'Onofrio
Dott.ssa Carmen Tutone

ADEMPIMENTI		VERSAMENTI	INVIO DATI
Liquidazione	Gennaio	16.2.2017	31.5.2017
	Febbraio	16.3.2017	
	Marzo	16.4.2017	
	I trimestre	16.5.2017	31.5.2017
Spesometro I trimestre		---	31.5.2017
Elaborazione e incrocio dati		giugno 2017	
Dati a disposizione del contribuente		dall'1.7.2017	
Liquidazione	Aprile	16.5.2017	31.8.2017
	Maggio	16.6.2017	
	Giugno	16.7.2017	
	II trimestre	16.8.2016	31.8.2017
Spesometro II trimestre		---	31.8.2017
Elaborazione e incrocio dati		settembre 2017	
Dati a disposizione del contribuente		dall'1.10.2017	
Liquidazione	Luglio	16.8.2017	30.11.2017
	Agosto	16.9.2017	
	Settembre	16.10.2017	
	III trimestre	16.11.2017	30.11.2017
Spesometro III trimestre		---	30.11.2017
Elaborazione e incrocio dati		dicembre 2017	
Dati a disposizione del contribuente		dal 2.1.2018	
Liquidazione	Ottobre	16.11.2017	28.2.2018
	Novembre	16.12.2017	
	Dicembre	16.1.2018	
	IV trimestre	16.2.2018 (*)	28.2.2018
Spesometro IV trimestre		---	28.2.2018
Elaborazione e incrocio dati		1.3 - 15.3.2018	
Dati a disposizione del contribuente		dal 16.3.2018	
Dichiarazione annuale		30.4.2018	

RINVIO AUMENTO ALIQUOTE IVA

Il DDL di Bilancio prevede il rinvio dell'aumento delle aliquote IVA in maniera graduale nel 2018 e 2019.
 In assenza di ulteriori modifiche legislative le nuove aliquote dovrebbero risultare così applicabili:

MERKABA Consulting S.r.l.

Società Unipersonale

Dott. Franco Cremonesi
Dott.ssa Daniela Giuliani

Dott.ssa Amanda D'Onofrio
Dott.ssa Carmen Tutone

	2016	2017	2018	2019
Aliquota IVA agevolata	10%	10%	13%	13%
Aliquota IVA ordinaria	22%	22%	24%	24,9%

RIDUZIONE ALIQUOTA IRES

Il DDL prevede che dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2016 **si ridurrà l'aliquota IRES** che dal 27,5% passerà **al 24%**.

RIDUZIONE ALIQUOTA GESTIONE SEPARATA INPS

Dal 2017 è ridotta al 25% (ora 27%) l'aliquota applicabile ai lavoratori autonomi titolari di partita IVA iscritti alla Gestione separata INPS, non iscritti ad altra gestione obbligatoria e non pensionati.

LA NUOVA TASSAZIONE PER LE IMPRESE (IRI)

È introdotta a decorrere dall'1.1.2017 l'Imposta sul reddito d'impresa (IRI) nella misura fissa del 24%. L'imposta disciplinata dal **nuovo art. 55-bis** del TUIR è applicabile alle **imprese individuali/società di persone in contabilità ordinaria**.

In particolare:

- ➔ il reddito prodotto dall'impresa non concorre alla formazione del reddito complessivo IRPEF dell'imprenditore/collaboratore familiare/socio ma viene assoggettato a tassazione "separata" con l'aliquota del 24%;
- ➔ le somme che l'imprenditore/collaboratore familiare/socio preleva dall'impresa sono tassate in capo agli stessi con le regole ordinarie IRPEF, con la possibilità di dedurre le stesse dal reddito d'impresa *"nei limiti del reddito del periodo d'imposta e dei periodi d'imposta precedenti assoggettati a tassazione separata al netto delle perdite residue computabili in diminuzione dei redditi dei periodi d'imposta successivi"*.

L'opzione ha **durata quinquennale** ed è rinnovabile e va esercitata nella dichiarazione dei redditi con effetto dal periodo d'imposta cui è riferita la dichiarazione.

Va evidenziato che il regime IRI non ha rilevanza ai fini previdenziali per i soggetti iscritti all'IVS.

L'IRI IN SINTESI	
Cosa cambia	Si passa da una tassazione progressiva ad una tassazione fissa
Chi potrà applicarla	Imprese individuali, società di persone e SRL in trasparenza
Opzione	L'opzione si esercita nella dichiarazione dei redditi e ha valenza quinquennale
La base imponibile dell'imposta	Regole generali di determinazione del reddito d'impresa, con la possibilità di portare in deduzione le somme prelevate dall'imprenditore. Ove l'impresa individuale o la società in un periodo d'imposta maturino una perdita questa potrà essere portata in deduzione degli eventuali utili maturati nei successivi periodo d'imposta, senza alcun vincolo temporale
Aliquota d'imposta	24%

MERKABA Consulting S.r.l. Società Unipersonale
Soggetta a direzione e coordinamento di WM Immobiliare S.r.l.

20066 MELZO (MILANO) – VIA MAZZINI, 18
CAPITALE SOCIALE € 100.000,00 i.v.
N. ISCRIZIONE REG. IMPRESE DI MILANO – C.F. e P.IVA 03547960967
TEL. 0295736161 FAX 0295739603
www.merkabasrl.it - segreteria@merkabasrl.it

MERKABA Consulting S.r.l.

Società Unipersonale

Dott. Franco Cremonesi
Dott.ssa Daniela Giuliani

Dott.ssa Amanda D'Onofrio
Dott.ssa Carmen Tutone

PROROGA “MAXI – AMMORTAMENTI al 140%”

È prorogata la possibilità a favore delle imprese/lavoratori autonomi che effettuano investimenti in **beni strumentali nuovi entro il 31.12.2017** (30.6.2018 a condizione che entro il 31.12.2017 sia accettato il relativo ordine e siano pagati acconti in misura pari al 20% del costo di acquisizione), di **incrementare il relativo costo di acquisizione del 40%**, al solo fine di determinare le quote di ammortamento e i canoni di leasing.

Nella versione dell'agevolazione introdotta dalla Legge di Stabilità 2016, erano ricompresi tra i beni “agevolabili” anche:

- i **mezzi di trasporto**, indipendentemente dalla verifica del requisito della strumentalità.

Nella **C.M. 23/E dello scorso 23.05.2016**, era stato chiarito che rientrano nell'agevolazione **anche**:

- i veicoli **dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta** (art. 164 c. 1 lett. *b-bis*) Tuir), per i quali è prevista una deducibilità limitata dei costi (70%).

Nota: Nel DDL di bilancio per il 2017 si prevede l'estensione del super ammortamento, **escludendo tuttavia dall'ambito applicativo dell'agevolazione i veicoli ad uso promiscuo.**

“IPER – AMMORTAMENTI”

A favore delle imprese che effettuano investimenti in **beni nuovi finalizzati a favorire processi di trasformazione tecnologica/digitale**, ricompresi nella tabella sottostante, **entro il 31.12.2017** (30.6.2018 a condizione che entro il 31.12.2017 sia accettato il relativo ordine e siano pagati acconti in misura pari al 20% del costo di acquisizione), **il costo di acquisizione è incrementato del 150%**.

Per i soggetti in esame che effettuano nel suddetto periodo investimenti in **beni immateriali strumentali (generalmente software)** di cui all'Allegato B, **il costo di acquisizione è aumentato del 40%**.

Il soggetto interessato deve produrre una **dichiarazione** del legale rappresentante, ovvero per i beni di **costo superiore a € 500.000** una **perizia tecnica giurata** rilasciata da un ingegnere/perito industriale/ente di certificazione accreditato, attestante che il bene:

- possiede le caratteristiche tecniche tali da includerlo nell'elenco di cui agli Allegati A/B del Ddl;
- è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

MERKABA Consulting S.r.l.

Società Unipersonale

Dott. Franco Cremonesi
Dott.ssa Daniela Giuliani

Dott.ssa Amanda D'Onofrio
Dott.ssa Carmen Tutone

Allegato A - Beni funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale delle imprese in chiave Industria 4.0

Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati e/o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti:

- macchine utensili per asportazione,
- macchine utensili operanti con laser e altri processi a flusso di energia (ad esempio plasma, waterjet, fascio di elettroni), elettroerosione, processi elettrochimici
- macchine per la realizzazione di prodotti mediante la trasformazione dei materiali o delle materie prime, macchine utensili per la deformazione plastica dei metalli e altri materiali, macchine utensili per l'assemblaggio, la giunzione e la saldatura, macchine per il confezionamento e l'imballaggio,
- macchine utensili di de-produzione e re-manufacturing per recuperare materiali e funzioni da scarti industriali e prodotti di ritorno a fine vita (ad esempio macchine per il disassemblaggio, la separazione, la frantumazione, il recupero chimico), robot, robot collaborativi e sistemi multi-robot,
- macchine utensili e sistemi per il conferimento o la modifica delle caratteristiche superficiali dei prodotti e/o la funzionalizzazione delle superfici,
- macchine per la manifattura additiva utilizzate in ambito industriale,
- macchine, strumenti e dispositivi per il carico/scarico, movimentazione, pesatura e/o il sorting automatico dei pezzi, dispositivi di sollevamento e manipolazione automatizzati, AGV e sistemi di convogliamento e movimentazione flessibili, e/o dotati di riconoscimento pezzi (ad esempio RFID, visori e sistemi di visione),
- magazzini automatizzati interconnessi ai sistemi gestionali di fabbrica.

Tutte le macchine sopra citate devono essere dotate delle seguenti caratteristiche:

- ✓ controllo per mezzo di CNC (Computer Numerical Control) e/o PLC (Programmable Logic Controller)
- ✓ interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento da remoto di istruzioni e/o part program
- ✓ integrazione automatizzata con il sistema logistico della fabbrica o con la rete di fornitura e/o con altre macchine del ciclo produttivo
- ✓ interfaccia uomo macchina semplici e intuitive
- ✓ rispondenza ai più recenti standard in termini di sicurezza, salute e igiene del lavoro

Inoltre tutte le macchine sopra citate devono essere dotate di almeno due tra le seguenti caratteristiche per renderle assimilabili e/o integrabili a sistemi cyberfisici:

- sistemi di tele manutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in remoto,
- monitoraggio in continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo mediante opportuni set di sensori e adattività alle derive di processo,
- caratteristiche di integrazione tra macchina fisica e/o impianto con la modellizzazione e/o la simulazione del proprio comportamento nello svolgimento del processo (sistema cyberfisico),
- dispositivi, strumentazione e componentistica intelligente per l'integrazione, la sensorizzazione e/o l'interconnessione e il controllo automatico dei processi utilizzati anche nell'ammodernamento o nel revamping dei sistemi di produzione esistenti,
- filtri e sistemi di trattamento e recupero di acqua, aria, olio, sostanze chimiche e organiche, polveri con sistemi di segnalazione dell'efficienza filtrante e della presenza di anomalie o sostanze aliene al processo o pericolose, integrate con il sistema di fabbrica e in grado di avvisare gli operatori e/o fermare le attività di macchine e impianti.

PROROGA SABATINI- TER

È stata **prorogata al 31.12.2018** l'agevolazione c.d. "Sabatini – ter" prevista dall'art. 2, DL n. 69/2013, che prevede l'erogazione di un contributo in conto esercizio, a parziale copertura degli interessi relativi al finanziamento stipulato per l'acquisto/acquisizione in leasing di beni strumentali nuovi da parte delle PMI.

Si ricorda che per l'agevolazione in questione devono essere rispettati i seguenti requisiti:

- i beni strumentali acquistati devono essere nuovi
- il finanziamento bancario (o leasing) deve essere di durata non superiore a 5 anni, comprensiva del periodo di preammortamento o di prelocazione
- l'erogazione del contributo è subordinata al completamento dell'investimento, da effettuarsi entro 12 mesi dalla stipula del finanziamento/contratto di leasing.

MERKABA Consulting S.r.l. Società Unipersonale
Soggetta a direzione e coordinamento di WM Immobiliare S.r.l.

20066 MELZO (MILANO) – VIA MAZZINI, 18

CAPITALE SOCIALE € 100.000,00 i.v.

N. ISCRIZIONE REG. IMPRESE DI MILANO – C.F. e P.IVA 03547960967

TEL. 0295736161 FAX 0295739603

www.merkabasrl.it - segreteria@merkabasrl.it

MERKABA Consulting S.r.l.

Società Unipersonale

Dott. Franco Cremonesi
Dott.ssa Daniela Giuliani

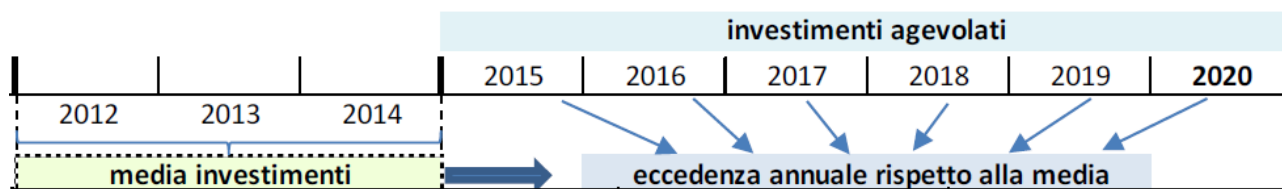
Dott.ssa Amanda D'Onofrio
Dott.ssa Carmen Tutone

CREDITO RICERCA & SVILUPPO

Tre sono le novità rilevanti per il credito d'imposta:

- 1) viene **esteso fino al 2020** (proroga di 1 anno);
- 2) dal periodo d'imposta 2017 il coefficiente con cui calcolare il bonus per tutte le tipologie di spese sarà del 50% sulla spesa incrementale;
- 3) viene innalzato il limite massimo per la fruizione del credito in questione: si passa da € 5.000.000 ad € 20.000.000.

Calcolo del credito d'imposta: il credito viene calcolato applicando un coefficiente sulle spese agevolabili sostenute in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi precedenti a quello in corso al 31/12/2015.



Il credito è riconosciuto a condizione che:

- ➔ le **spese per attività di R&S** del periodo d'imposta in relazione al quale si intende fruire dell'agevolazione siano complessivamente **almeno pari a € 30.000**;
- ➔ si **realizzi un incremento** delle spese in esame **rispetto al triennio precedente**. Il credito è infatti riconosciuto, fino all'**importo massimo annuo di € 20 milioni (in precedenza € 5 milioni)**.

INVESTIMENTI IN START-UP E PMI INNOVATIVE

Come noto, il DL n. 179/2012 ha introdotto la disciplina della c.d. "start-up innovativa" prevedendo alcune agevolazioni relative sia ai rapporti di lavoro che al reddito dei soci investitori al fine di *"favorire la crescita sostenibile, lo sviluppo tecnologico, la nuova imprenditorialità e l'occupazione, in particolare giovanile"*.

In particolare, l'art. 29 del citato DL n. 179/2012 riconosce in capo agli investitori la seguente agevolazione nella forma di **detrazione/deduzione**:

- detrazione IRPEF del **19% degli investimenti rilevanti** effettuati, per un importo **non superiore a € 500.000**, per ciascun periodo d'imposta;
- in caso di investimenti in start-up innovative a vocazione sociale/del settore energetico la detrazione IRPEF è pari al 25% (IRES 27%);
- deduzione dal reddito imponibile pari al **20% degli investimenti rilevanti** effettuati per un importo **non superiore a € 1.800.000**, per ciascun periodo d'imposta (commi 4 e 5).

E' previsto che ai fini della detraibilità/deducibilità l'investimento deve essere **mantenuto per almeno 3 anni**.

MERKABA Consulting S.r.l.

Società Unipersonale

Dott. Franco Cremonesi
Dott.ssa Daniela Giuliani

Dott.ssa Amanda D'Onofrio
Dott.ssa Carmen Tutone

RIVALUTAZIONE BENI D'IMPRESA

È riproposta la **rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni** riservata alle società di capitali ed enti commerciali che nella redazione del bilancio non adottano i Principi contabili internazionali.

La rivalutazione va effettuata nel bilancio 2016 e deve riguardare tutti i beni **risultanti dal bilancio al 31.12.2015** appartenenti alla stessa categoria omogenea.

Il maggior valore dei beni è **riconosciuto ai fini fiscali** (redditi e IRAP) **a partire dal terzo esercizio successivo** a quello della rivalutazione (in generale, dal 2019) tramite il versamento di un'imposta sostitutiva determinata nelle seguenti misure:

- **16%** per i beni ammortizzabili;
- **12%** per i beni non ammortizzabili.

Le imposte sostitutive dovute per il riconoscimento della rivalutazione vanno **versate in unica soluzione senza interessi**, entro il termine previsto per il saldo delle imposte sui redditi.

ASSEGNAZIONE/CESSIONE AGEVOLATA/TRASFORMAZIONE IN SOCIETÀ SEMPLICE

È riaperta l'assegnazione/cessione agevolata di beni immobili/mobili ai soci. L'agevolazione è riconosciuta alle **operazioni poste in essere dall'1.10.2016 al 30.9.2017** e interessa le **società di persone/capitali** che assegnano/cedono ai soci gli immobili, **diversi da quelli strumentali per destinazione**, o mobili iscritti in Pubblici registri non utilizzati come beni strumentali.

Il **versamento** dell'imposta sostitutiva dovuta (8%) va effettuato:

- nella misura del **60% entro il 30.11.2017**;
- il rimanente **40% entro il 16.6.2018**.

Quanto sopra è applicabile anche alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei citati beni che entro il 30.9.2017 si **trasformano in società semplici**.

ESTROMISSIONE IMMOBILE DITTA INDIVIDUALE

Viene riproposta l'estromissione dell'immobile da parte dell'imprenditore individuale.

L'agevolazione:

- A) è riconosciuta agli **immobili strumentali per natura** ex art. 43, comma 2, TUIR, **posseduti al 31.10.2016**;
- B) riguarda le estromissioni poste in essere dall'1.1 al 31.5.2017;
- C) richiede il **versamento** dell'imposta sostitutiva dell'8% (nella misura del 60% entro il 30.11.2017, ed il rimanente 40% entro il 16.6.2018).

L'imposta sostitutiva va calcolata sulla **differenza tra il valore normale dell'immobile e il relativo costo fiscalmente riconosciuto**.

MERKABA Consulting S.r.l.

Società Unipersonale

Dott. Franco Cremonesi
Dott.ssa Daniela Giuliani

Dott.ssa Amanda D'Onofrio
Dott.ssa Carmen Tutone

IL NUOVO REGIME DI CASSA PER I SEMPLIFICATI

Il DDL di bilancio per il 2017 prevede che i contribuenti in regime di contabilità semplificata applichino “naturalmente” il principio di cassa nella determinazione del reddito.

Dall'1.1.2017 avviene quindi, per tali contribuenti:

- ➔ una deroga al criterio della competenza, sia per i ricavi che per i costi d'impresa;
- ➔ gli stessi criteri devono essere applicati ai fini della determinazione della base imponibile Irap;
- ➔ non rilevano ai fini della determinazione del reddito le rimanenze iniziali/finali (va evidenziato che il reddito del periodo d'imposta in cui è applicabile il principio di cassa è ridotto dell'importo delle rimanenze finali che hanno concorso a formare il reddito dell'esercizio precedente secondo il principio della competenza).

LE NOVITA' PER I CONTRIBUENTI IN “SEMPLIFICATA” DEL DDL BI BILANCIO PER IL 2017		
Decorrenza	Fino al 31.12.2016	Dal 1.1.2017
Determinazione reddito Irpef	Criterio di competenza	Criterio di cassa
Determinazione reddito Irap	Criterio di competenza	Criterio di cassa
Registri contabili	Registri Iva	• Registri Iva • Registro incassi pagamenti
Opzione (triennale)	Regime contabilità ordinaria	• Regime contabilità ordinaria • Coincidenza incasso e/o pagamento con la data di registrazione delle fatture (emesse e ricevute).

A chi si applicano le nuove regole

- ➔ Regime semplificato previsto per tutte le imprese che NON superano i seguenti limiti:

ATTIVITA'	LIMITE
Prestazione di servizi	€ 400.000
Altre attività	€ 700.000

Nuovi adempimenti contabili

Per i contribuenti in contabilità semplificata con il nuovo “criterio di cassa” è prevista la tenuta di due nuovi registri:

- ➔ Registro degli incassi: in cui annotare cronologicamente i ricavi percepiti indicando per ciascun incasso il relativo importo, le generalità del soggetto che effettua il pagamento, gli estremi della fattura;
- ➔ Registro dei pagamenti: in cui annotare cronologicamente e con riferimento alla data di pagamento, le spese sostenute nell'esercizio.

12

MERKABA Consulting S.r.l. Società Unipersonale
Soggetta a direzione e coordinamento di WM Immobiliare S.r.l.

20066 MELZO (MILANO) – VIA MAZZINI, 18
CAPITALE SOCIALE € 100.000,00 i.v.
N. ISCRIZIONE REG. IMPRESE DI MILANO – C.F. e P.IVA 03547960967
TEL. 0295736161 FAX 0295739603
www.merkabasrl.it - segreteria@merkabasrl.it

MERKABA Consulting S.r.l.

Società Unipersonale

Dott. Franco Cremonesi
Dott.ssa Daniela Giuliani

Dott.ssa Amanda D'Onofrio
Dott.ssa Carmen Tutone

Regime naturale

Il regime di cassa è il **regime “naturale”** per i contribuenti semplificati.

Previo **opzione vincolante per almeno un triennio**, il contribuente può tenere i registri IVA senza le annotazioni relative agli incassi/pagamenti, fermo restando l'obbligo della separata annotazione delle operazioni non soggette a registrazione ai fini IVA. In tal caso, si presume che la data di registrazione dei documenti coincida con quella di incasso/pagamento.

Le nuove disposizioni sono **applicabili dal 2017**. Con un apposito DM saranno definite le modalità attuative. Al contribuente è concessa altresì la possibilità di **optare per il regime ordinario** (contabilità ordinaria). L'opzione ha effetto fino a revoca, con un **periodo minimo di 3 anni**.

INTRODUZIONE DEL “GRUPPO IVA”

E' introdotta la disciplina del **“Gruppo IVA” utilizzabile a decorrere dal 2018**.

Il nuovo art. 70-bis, DPR n. 633/72 dispone che possono partecipare al Gruppo IVA i soggetti passivi IVA stabiliti in Italia che rispettino i seguenti vincoli finanziario, economico e organizzativi:

VINCOLO FINANZIARIO	▪ tra i soggetti esiste, direttamente o indirettamente, un rapporto di controllo ▪ i soggetti sono controllati, direttamente o indirettamente, dal medesimo soggetto
VINCOLO ECONOMICO	Tra i soggetti è riscontrabile una delle seguenti forme di cooperazione: - svolgimento di un'attività principale dello stesso genere; - svolgimento di attività complementari o interdipendenti; - svolgimento di attività che avvantaggiano, pienamente o sostanzialmente, uno o più di essi.
VINCOLO ORGANIZZATIVO	Tra i soggetti passivi IVA <i>“esiste un coordinamento, in via di diritto ... o in via di fatto, fra gli organi decisionali degli stessi, ancorché tale coordinamento sia svolto da un altro soggetto”</i> .

Per poter aderire il rappresentante del Gruppo IVA deve presentare una **dichiarazione telematica**.

Se la dichiarazione in esame è presentata:

- ➔ **dall'1.1 al 30.9**, l'opzione ha effetto a decorrere dall'anno successivo;
- ➔ **dall'1.10 al 31.12**, l'opzione ha effetto dal secondo anno successivo.

L'opzione è **vincolante per 3 anni**. Alla fine del primo triennio l'opzione si rinnova automaticamente per ciascun anno successivo.

Come sopra accennato, la “costituzione” del Gruppo IVA rappresenta un'alternativa alla (vigente) liquidazione IVA di gruppo disciplinata dall'art. 73, comma 3, DPR n. 633/72.

A **decorrere dal 2017** alla predetta disciplina sono state apportate, in particolare, le seguenti modifiche:

MERKABA Consulting S.r.l.

Società Unipersonale

Dott. Franco Cremonesi
Dott.ssa Daniela Giuliani

Dott.ssa Amanda D'Onofrio
Dott.ssa Carmen Tutone

- l'opzione per la liquidazione IVA di gruppo va **comunicata dalla società controllante** con la dichiarazione IVA relativa all'anno di decorrenza della stessa;
- si considera **controllata** la società le cui azioni/quote sono **possedute per oltre la metà dall'altra, almeno dall'1.7 dell'anno precedente** (in precedenza fin dall'1.1) quello di esercizio dell'opzione.

DEDUCIBILITÀ CANONI DI NOLEGGIO A LUNGO TERMINE

Con la modifica dell'art. 164, comma 1, lett. b), TUIR è incrementato il limite di rilevanza fiscale dei veicoli a favore degli agenti di commercio in caso di noleggio a lungo termine.

A seguito della modifica, è **aumentato il limite di rilevanza fiscale da € 3.615,20 a € 5.164,57** del noleggio a lungo termine a favore degli agenti di commercio.

NOTE DI VARIAZIONE PROCEDURE CONCURSUALI/ESECUTIVE INDIVIDUALI

È stato modificato l'art. 26, DPR n. 633/72 relativamente all'emissione delle note di variazione in caso di mancato pagamento in tutto o in parte a causa di procedure concorsuali/accordi di ristrutturazione dei debiti omologati/piani attestati pubblicati sul Registro delle Imprese.

In particolare **non è più previsto:**

- ☐ la possibilità di emissione della stessa a partire dalla data in cui l'acquirente/committente è assoggettato alla procedura. Di conseguenza la nota di variazione potrà essere **emessa soltanto alla chiusura della procedura;**
- ☐ **l'esonero**, per l'acquirente/committente, **di registrazione della nota di credito ricevuta.**

Di fatto, le disposizioni "di favore" previste dalla Finanziaria 2016 non troveranno applicazione, posto che le stesse dovevano entrare in vigore dalle procedure concorsuali aperte dal 2017.

PREMI PRODUTTIVITÀ E WELFARE AZIENDALE

È confermata l'agevolazione relativa all'assoggettamento all'**imposta sostitutiva del 10%** delle somme erogate a titolo di **premi di produttività** o sotto forma di **partecipazione agli utili** dell'impresa:

➔ su un importo **massimo complessivo lordo di € 3.000** (in precedenza € 2.000).

Tale limite è **aumentato fino a € 4.000** (in precedenza € 2.500) per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro,

➔ con esclusivo riferimento ai **lavoratori dipendenti del settore privato** che **nel 2016** hanno conseguito un **reddito di lavoro dipendente non superiore ad € 80.000** (in precedenza € 50.000).

Inoltre è previsto che le somme e i valori di cui all'art. 51, comma 4, TUIR (autoveicoli concessi in uso promiscuo, concessione di prestiti, fabbricati concessi in locazione/uso/comodato, servizi di trasporto ferroviario di persone prestati gratuitamente) **concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente secondo le regole ivi previste e non sono soggetti alla predetta imposta sostitutiva (10%), anche nel caso in cui gli**

MERKABA Consulting S.r.l.

Società Unipersonale

Dott. Franco Cremonesi
Dott.ssa Daniela Giuliani

Dott.ssa Amanda D'Onofrio
Dott.ssa Carmen Tutone

stessi siano fruiti, per scelta del lavoratore, **in sostituzione, in tutto o in parte, delle suddette somme detassate.**

Con l'aggiunta del **comma 184-bis** alla Finanziaria 2016 è previsto che **non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente** e non sono soggetti all'imposta sostitutiva in esame:

- ➔ i contributi alle forme pensionistiche complementari di cui al D.Lgs. n. 252/2005, versati, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme detassate in esame, anche se eccedenti il limite di € 5.164,57;
- ➔ i contributi di assistenza sanitaria di cui all'art. 51, comma 2, lett. a), versati per scelta del lavoratore in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme detassate in esame, anche se eccedenti il limite di € 3.615,20;
- ➔ il valore delle azioni di cui all'art. 51, comma 2, lett. g), ricevute, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme detassate in esame, anche se eccedente il limite di € 2.065,83.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

MERKABA CONSULTING S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE

